



**COMUNE DI SIRMIONE**

**REGOLAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLE  
MERCİ E DELLE ATTREZZATURE  
SEQUESTRATE E/O CONFISCATE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2023

## **INDICE**

### **TITOLO I – Disposizioni generali**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Articolo 1 | Normativa di riferimento |
| Articolo 2 | Ambito di applicazione   |
| Articolo 3 | Definizioni              |

### **TITOLO II – Metodo decisionale/operativo**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 4 | Forma semplificata per la redazione del processo verbale e del sequestro |
| Articolo 5 | Distruzione                                                              |
| Articolo 6 | Destinazione dei beni, donazione, conferimento e alienazione             |
| Articolo 7 | Merce abbandonata dal trasgressore                                       |
| Articolo 8 | Effetti amministrativi della mancata convalida del sequestro penale      |

### **TITOLO III – Disposizioni transitorie e finali**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Articolo 9 | Norme transitorie e finali |
|------------|----------------------------|

## **TITOLO I – Disposizioni generali**

### **Articolo 1**

#### **Normativa di riferimento**

1. Legge 4 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*.
2. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.
4. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, *Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*.

### **Articolo 2**

#### **Ambito di applicazione**

1. In sede di accertamento di illecito l'organo accertatore provvede a porre in atto il sequestro cautelare (amministrativo) e, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di natura penale ove il fatto costituisca reato, trasmette copia anche del relativo verbale all'Autorità Amministrativa competente per materia la quale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con ordinanza ingiunzione dispone la confisca amministrativa, nel rispetto delle disposizioni della Legge 4 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*), e relative norme di attuazione.
2. Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 689/1981, la stessa Autorità Amministrativa provvede sulle cose confiscate con apposita Ordinanza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

### **Articolo 3**

#### **Definizioni**

1. Organo accertatore: soggetto che contesta la violazione.
2. Autorità Amministrativa competente a disporre della confisca amministrativa: il Responsabile delle violazioni amministrative dell'Ente.

3. Soggetti assistenziali o di beneficenza, associazioni: soggetti con tali vocazioni e cioè associazioni/organizzazioni di volontariato, ovvero Enti, presenti nel territorio del Comune di Sirmione.

## **TITOLO II – Metodo decisionale/operativo**

### **Articolo 4**

#### **Forma semplificata per la redazione del processo verbale e del sequestro**

1. Il Pubblico Ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature procede con le seguenti modalità semplificate:

- a) redige il processo verbale di sequestro inserendo un elenco delle cose sequestrate indicandone il numero e la tipologia;
- b) le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in un contenitore (sacco o simile) di materiale non soggetto a deterioramento, che viene sigillato con impresso il sigillo dell'organo accertatore che procede. Il contenitore deve essere dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni: data e luogo del sequestro, incaricato e luogo della custodia delle cose sequestrate, generalità e qualifica del Pubblico Ufficiale che ha eseguito il sequestro, le generalità del trasgressore, la firma del Pubblico Ufficiale che ha eseguito il sequestro;
- c) il verbale deve dare atto del valore complessivo stimato nella valuta "euro" delle merci sequestrate.

2. Decorsi trenta giorni dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato opposizione ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 689 del 1981, il Responsabile delle sanzioni amministrative dell'Ente adotta Ordinanza di confisca disponendo la distruzione o la devoluzione delle merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione o alla devoluzione delle merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli 142 e 143 del Codice di Procedura Civile, qualora l'Ente non sia in grado di procedere alla notifica dell'Ordinanza di confisca in quanto la residenza, la dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose confiscate procede alla loro distruzione o devoluzione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'Ordinanza di confisca. Qualora la merce posta sotto sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa

immediatamente l'Ente che ne ordina la distruzione o la devoluzione, salvo che non sia possibile la sua conservazione. Al momento della confisca, l'Autorità che procede dovrà dare atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore ancora sigillato ed integro. La merce confiscata sarà depositata presso un locale idoneo individuato in accordo con il Comando di Polizia Locale.

## **Articolo 5**

### **Distruzione**

1. Si procede alla distruzione nel caso di alimenti o altra merce per cui le operazioni di recupero risultino più onerose delle operazioni di distruzione, nel caso di prodotti rapidamente reperibili ed in caso di merce che risulti contraffatta.
2. Le operazioni di distruzione della merce posta in vendita abusiva devono avvenire, secondo i termini previsti dalla normativa vigente, presso una discarica autorizzata dall'Ente alla presenza del custode delle cose confiscate o rinvenute. Colui che assiste alle operazioni di distruzione compila apposito verbale dando atto delle modalità con cui si procede e del nominativo dell'operatore ecologico che provvede. Copia del verbale viene trasmessa al Responsabile del procedimento.

## **Articolo 6**

### **Destinazione dei beni, donazione, conferimento e alienazione**

1. In caso di opposizione al provvedimento di sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile, si procede alla devoluzione delle merci confiscate.
2. Per gli oggetti confiscati, oramai divenuti di proprietà dell'Ente, la Giunta Comunale, con apposita Delibera, deciderà di:
  - a) destinarli ad usi dell'Amministrazione, con criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
  - b) disporre la donazione ad Associazioni presenti nel territorio;
  - c) conferirli al servizio di raccolta rifiuti per la loro distruzione,
  - d) disporre l'alienazione nella forma e nei modi ritenuti più opportuni ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
3. L'ufficio di Polizia Locale provvederà annualmente alla catalogazione dei beni sequestrati e divenuti proprietà dell'Ente dandone comunicazione alla Giunta Comunale.

4. Per i beni di cui l'Amministrazione ha acquisito la proprietà, qualora siano di un certo valore, l'ufficio Polizia Locale provvederà a richiedere una perizia per la valutazione.

5. Al momento del sequestro di generi alimentari e di prodotti deperibili, l'organo accertatore informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute, ovvero distrutte immediatamente, e che quindi è sua facoltà chiedere immediatamente di essere sentito dal Responsabile delle sanzioni amministrative dell'Ente. La richiesta di audizione immediata o il rifiuto di essa è inserita nel verbale di sequestro. Dell'eventuale audizione è redatto apposito verbale.

6. L'organo accertatore che procede alla consegna della merce redige apposito verbale di devoluzione.

## **Articolo 7**

### **Merce abbandonata dal trasgressore**

1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell'accertamento, il Pubblico Ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce l'elenco sintetico delle cose abbandonate. La merce sequestrata è conservata presso i locali individuati dal Comando di Polizia Locale. Decorso trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, si può procedere alla distruzione o alla devoluzione secondo le procedure indicate all'articolo 6.

## **Articolo 8**

### **Effetti amministrativi della mancata convalida del sequestro penale**

1. Ferme restando le disposizioni normative concernenti il sequestro penale, qualora la merce posta in vendita abusivamente sia anche oggetto di reato, il sequestro amministrativo cautelare va disposto contestualmente al sequestro penale. Il procedimento resta sospeso fino alla definizione del sequestro penale.

2. Fatta salva la disciplina prevista dall'art. 24 della Legge 689/81 e sue modifiche ed integrazioni, riguardante la connessione obiettiva con un reato, nell'ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria competente non convalidi il sequestro penale o restituisca le cose sequestrate, l'autorità amministrativa competente al sequestro amministrativo procede secondo quanto previsto nel Regolamento.

## **TITOLO III – Disposizioni transitorie e finali**

### **Articolo 9**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di fine pubblicazione della Delibera che lo approva.
2. Le presenti norme si applicano, per quanto possibile, anche ai procedimenti in corso alla data della sua approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.